



REGIONE TOSCANAGIUNTA REGIONALE

DIREZIONE GENERALE POLITICHE TERRITORIALI, AMBIENTALI E PER LA MOBILITA'

AREA DI COORDINAMENTO AMBIENTE, ENERGIA E CAMBIAMENTI CLIMATICI

SETTORE ENERGIA, TUTELA DELLA QUALITA' DELL'ARIA E DALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO E ACUSTICO

Il Dirigente Responsabile/ Il Responsabile di P.O. delegato: ALDO IANNIELLO

Decreto	N° 2957	del 15 Giugno 2012
----------------	----------------	---------------------------

Publicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)

Allegati n°: 2

ALLEGATI:

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
1	Si	Cartaceo+Digitale	-
2	Si	Cartaceo+Digitale	-

Oggetto

Conferimento permesso di ricerca per risorse geotermiche "Rosignano" nei Comuni di Orciano Pisano, Santa Luce, Casellina Marittima (PI) e nel Comune di Rosignano Marittimo - LI - Soc. Iterna s.r.l. - D.Lgs. 22/2010

MOVIMENTI

CONTABILI

<i>Capitolo</i>	<i>Anno</i>	<i>Tipo Movimento.</i>	<i>Numero</i>	<i>Var.</i>	<i>Data</i>	<i>Importo</i>	<i>Cod. Gest.</i>
E-45005	2012	Accertamento	836			16616,88	441300

Atto soggetto al controllo interno ai sensi della D.G.R. n. 1315/2003 e della D.G.R. n. 506/2006

Atto certificato il 09-07-2012

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale 08 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale”;

Visto il DD. n.1376 del 18/04/2011 di assegnazione dei settori alle aree di coordinamento Ambiente Energia e cambiamenti climatici - mobilità e infrastrutture - trasporto pubblico locale, ed il DD. n.283 del 01/02/2012 con il quale è stata confermata la responsabilità dell’Area di Coordinamento “Ambiente, Energia e Cambiamenti Climatici”;

Visto il decreto del Direttore Generale della DG Politiche Territoriali, Ambientali e per la Mobilità n. 4119 del 04/10/2011 con il quale è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del Settore “Energia, tutela della qualità dell’aria e dall’inquinamento elettromagnetico e acustico”;

Visto il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 “Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere” e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 27 maggio 1991, n. 395 - "Approvazione del Regolamento di attuazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896 recante la disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche”;

Visto il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 485 - " Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di rilascio di permesso di ricerca e concessione di coltivazione delle risorse geotermiche di interesse nazionale”;

Visto l’art. 34 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 con il quale “Le funzioni degli uffici centrali e periferici dello Stato relative ai permessi di ricerca ed alle concessioni di coltivazione di minerali solidi e gas non combustibili sono delegate alle regioni”;

Visto il Decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 “Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell’articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99”;

Visto il D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;

Visto il D.P.R. 09 aprile 1959, n. 128 – “Norme di polizia delle miniere e cave”;

Visti i DD.Lgs 09/04/2008, n. 81 e 25/11/1996, n. 624 contenenti norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori;

Vista la L.R. 03 novembre 1998, n. 78 – “Testo Unico in materia di cave, torbiere, miniere, recupero di aree escavate e riutilizzo di residui recuperabili”;

Vista la delibera della Giunta Regionale n. 727 del 15 luglio 2002 – “Disciplina dei canoni dei permessi di ricerca e concessioni di coltivazione per minerali solidi e gas non combustibili”;

Visto il Decreto n. 1278 del 29 marzo 2012 "Rivalutazione canoni minerari per l'anno 2012", nel quale viene fissato in Euro 339,12 il canone annuo per permesso di ricerca per risorse geotermiche per unità di superficie;

Premesso che con nota del 20/09/2011, prot. 231598/L.60.30.10, Soc. Iterna S.r.l. ha richiesto alla Regione Toscana il rilascio di Permesso di ricerca di risorse geotermiche denominato “Rosignano” che interessa il territorio provinciale di Pisa e Livorno e i Comuni di Orciano Pisano, Santa Luce, Casellina Marittima e Rosignano Marittimo e preso atto del programma dei lavori allegato all’istanza medesima;

Dato atto che la comunicazione dell’avvio del procedimento è stata pubblicata sul BURT n. 43 del 26 ottobre 2011

Visto il Decreto n. 5887/2011 con il quale il progetto del permesso di ricerca “Rosignano” è stato escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, con prescrizioni e raccomandazioni, relativamente alle seguenti fasi: fase I: Recupero dati esistenti e costruzione del modello geologico e idrogeologico (acquisizione dati esistenti, rilevamento geologico e misure in pozzi esistenti); fase II: Indagini geognostiche e prospezioni geofisiche tramite rilievo sismico a riflessione mediante massa vibrante; fase III: Elaborazione dati geofisici e ubicazione del pozzo esplorativo;

Viste inoltre le prescrizioni e le raccomandazioni per l’esecuzione delle attività previste, riportate nel sopra citato decreto del Settore VIA n. 5887 del 21 Dicembre 2011, che qui si intendono integralmente trascritte;

Dato atto che in data 15 maggio 2012 si è tenuta la Conferenza dei servizi, il cui verbale è agli atti del Settore Energia, tutela della qualità dell’aria e dall’inquinamento elettromagnetico e acustico, al termine della quale è stato stabilito che fosse rilasciato alla Soc. Iterna S.r.l. il permesso di ricerca “Rosignano”, con estensione e vertici come da istanza presentata, e la cui planimetria è allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011 n. 67, "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e Bilancio pluriennale 2012/2014";

Vista la deliberazione della Giunta regionale 9 gennaio 2012 n. 2, con la quale è stato approvato il Bilancio gestionale 2012 e pluriennale 2012/2014;

Ritenuto pertanto che sia rilasciato alla Soc. Iterna S.r.l. il permesso di ricerca "Rosignano", con estensione e vertici come da istanza presentata, e la cui planimetria è allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

DECRETA

1. Alla Soc. Iterna S.r.l. con sede legale in Frosinone, Via Lago di Como 44, P. IVA /CF 02486200609, è accordato il permesso di ricerca per risorse geotermiche denominato "Rosignano" su un'area di 49 Km² in territorio di Pisa nei Comuni di Orciano Pisano, Santa Luce e Casellina Marittima e in territorio di Livorno nel Comune di Rosignano Marittimo per la durata di anni QUATTRO a decorrere dalla data del presente decreto;
2. L'area entro la quale il titolare del permesso di ricerca potrà eseguire ricerche è delimitata dalla poligonale con i vertici identificati dalle lettere A, B, C, D, nell'allegata planimetria che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato1);
3. Le attività del programma di lavori presentato in allegato all'istanza, autorizzate con il presente atto, sono quelle escluse dalla necessità di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del citato decreto n. 5887 del 21 dicembre 2011, che si intende interamente richiamato, anche relativamente alle prescrizioni ivi contenute, che si stabilisce che vengano scrupolosamente rispettate, unitamente alle prescrizioni introdotte dal presente atto e che si riportano di seguito:
 - a) Le opere di movimento terra dovranno essere condotte in costante presenza di figura professionale idonea ('operatore archeologico' e/o 'archeologo addetto al cantiere') che, nel caso di affioramento di cose di interesse archeologico, acquisite tempestivamente le opportune direttive dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, provvederà al primo intervento; l'eventuale successivo scavo di dette cose dovrà avvenire con il metodo dello scavo stratigrafico, sotto la direzione scientifica della Soprintendenza per i beni archeologici della Toscana o con regime di concessione di scavo;
 - b) Ove dallo scavo suddetto emergessero cose di interesse archeologico, alla cui conservazione i lavori di cui al progetto trasmesso fossero pregiudizievoli, il presente nulla-osta si intende automaticamente revocato;
 - c) La data di inizio lavori dovrà essere concordata con la Soprintendenza, allo scopo di definire i sopralluoghi del personale tecnico-scientifico della Stessa.
 - d) Il trasposto nei depositi della Soprintendenza dei beni archeologici mobili eventualmente rinvenuti sarà a carico della società.
4. La Società titolare del permesso di ricerca, pena la decadenza del titolo ai sensi dell'art.14 del D.Lgs. 22/2010, è inoltre tenuta a:
 - a) Presentare, prima dell'inizio delle attività, apposita fidejussione bancaria a favore della Regione Toscana a garanzia delle opere di recupero ambientale (ex art. 3 comma 11 del D.lgs 11.02.2010 n.22 e ai commi 3 e 4 dell'art. 33 della L.R. 78/98) di un importo pari al costo stimato per le opere di recupero ambientale previste a seguito delle attività indicate dal programma dei lavori. Per la determinazione di tale importo, la società dovrà fornire specifica analisi dei costi, validata dal Settore Autorità di Vigilanza sulle Attività Minerarie
 - b) dare inizio alle attività di ricerca entro 4 (quattro) mesi dalla data del presente decreto: ai fini della sicurezza, le operazioni dovranno essere espressamente autorizzate, prima del loro inizio, dall'Autorità di Vigilanza sulle Attività Minerarie;
 - c) attenersi a tutte le disposizioni di legge nonché alle prescrizioni e limitazioni che venissero comunque impartite dall'Autorità Mineraria, ai fini della regolare esecuzione delle attività di ricerca;
 - d) fornire ai funzionari dell'Autorità Mineraria i mezzi necessari per visitare i luoghi di svolgimento delle operazioni di ricerca e a comunicare i dati statistici e le indicazioni che venissero richieste;
 - e) corrispondere alla Regione Toscana il canone annuo anticipato, che per l'anno 2012 è stato determinato - con decreto n. 1278 del 29 marzo 2012 - in Euro 339,12 per ogni Km² o frazione di Km² compreso nell'area del

permesso di ricerca (salvo conguaglio ai sensi della legge 724/1994), pari a complessivi Euro 16.616,88 da versare secondo le modalità riportate nell'Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto. I termini di pagamento sono stabiliti entro sessanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento del presente decreto.

5. Di accertare sul capitolo 45005 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 la somma di Euro 16.616,88 corrispondente al diritto proporzionale dovuto complessivamente dal titolare del permesso di ricerca, relativamente alla annualità 2012 – 2013 salvo conguaglio ai sensi della legge 724/1994;
6. Di notificare il presente decreto, a cura del Settore Energia, tutela della qualità dell'aria e dall'inquinamento elettromagnetico e acustico, alla Soc. Iterna S.r.l., a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
7. Di partecipare copia della lettera di cui al punto precedente al Settore Contabilità, con allegato copia dell'avviso di ricevimento sottoscritto dal titolare del permesso di ricerca.
8. Di autorizzare il Settore Contabilità, trascorsa inutilmente la scadenza di pagamento, a provvedere ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di Contabilità Regionale approvato con D.P.G.R. n.61/R del 19.12.2001 e ss.mm.ii.
9. Di partecipare il presente decreto al Settore Autorità di Vigilanza sulle Attività Minerarie, al Settore Valutazione di Impatto Ambientale, alle Province di Pisa e Livorno ed ai Comuni di Orciano Pisano, Santa Luce, Casellina Marittima e Rosignano Marittimo.
10. Il permesso di ricerca è conferito senza pregiudizio dei diritti di terzi.

Il presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lett. a) della L.R. 23/2007, in quanto conclusivo del procedimento amministrativo regionale, è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale.

Il dirigente
(Aldo Ianniello)